

Posizione n. 0111099-24

N. 46.848 di repertorio

N. 25.120 di raccolta

DEPOSITO DI DOCUMENTO

(Esente da bollo ai sensi del Dlgs 460/97)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tre del mese di maggio

(3 maggio 2024).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor:

- **CAVEDON GIOVANNI**, nato a Milano il 27 maggio 1945, ivi domiciliato per la carica in Viale Giuseppe Marotta n. 8, cittadino italiano, codice fiscale CVD GNN 45E27 F205H.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, precisato di intervenire al presente atto quale Presidente del Consigliere di Amministrazione della Associazione "**CE.A.S. CENTRO AMBROSIANO DI SOLIDARIETÀ ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**" associazione iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 983, con sede in Milano, Viale Giuseppe Marotta n. 8, codice fiscale 97050480157, partita IVA 11420250158, iscritta al REA al n. MI 1778762, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione dell'assemblea degli associati di cui al verbale in data 25 gennaio 2024 N. 46420/24864 di mio rep., atto registrato a Lodi in data 2 febbraio 2024 al n. 688 serie 1T, con il presente atto procede alla modifica parziale di quanto deliberato dall'assemblea degli associati il 24 gennaio 2024 secondo il testo di statuto che al presente atto si allega sotto la lettera "A"; il tutto a richiesta di Regione Lombardia come da lettera inviata mediante posta elettronica certificata in data 17 aprile 2024.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura al comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per due facciate fin qui e sottoscritto alle ore 12,25.

F.to GIOVANNI CAVEDON

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N.46848/25120 Rep.

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

ART. 1) DENOMINAZIONE -SEDE -DURATA

E' corrente in Milano, l'associazione:

"Ce.A.S. Centro Ambrosiano di Solidarietà Organizzazione non lucrativa di Utilità sociale"

Durata a tutto il 30 (trenta) giugno 2030 (duemilatrenta), quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

ART. 2) SCOPO e ATTIVITA'

a) l'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia e ha per scopo la promozione di atti di solidarietà sotto forma di aiuti morali, materiali e culturali, attraverso l'accoglienza, l'ascolto, l'accompagnamento alla crescita, l'orientamento, il reinserimento e l'inclusione sociale di persone - uomini, donne, minori, italiani e stranieri, - con varie forme di disagio per aiutarli a raggiungere il miglior grado

REGISTRATO A

LODI

Il 10 maggio 2024

al n. 3134 serie 1T

Euro 200,00

possibile di benessere ed autonomia;

b) l'Associazione è intesa come luogo di riferimento e di riabilitazione civile e morale, ispirando la sua attività ad azioni di solidarietà, di soccorso, di assistenza a persone bisognose; istituisce propri "centri studi di documentazione e di ricerca" al fine di individuare e operare nell'area dell'emarginazione ed del disadattamento sociale, offrendo la propria opera di prevenzione, di informazione e di formazione verso i giovani, le famiglie, scuole e comunità, preparando operatori e volontari da impiegare nell'assistenza;

c) l'Associazione quindi promuove attività di prevenzione primaria, secondaria, terziaria, selettiva e di riduzione dei rischi attraverso la sensibilizzazione volta all'interessamento e alla promozione di rapporti con pubbliche amministrazioni, autorità sanitarie e assistenziali, istituzioni pubbliche e private con le quali condividere obiettivi e stili di interventi partecipando allo sviluppo di politiche attive che favoriscano l'inclusione e la coesione sociale nonché il benessere e il miglioramento della qualità della vita;

d) l'Associazione intende adottare e porre in essere iniziative, volte a realizzare comunità residenziali e semi residenziali, socio educative, socio sanitarie, socio assistenziali, sanitarie, terapeutiche, riabilitative e di abitazione sociale rivolte a persone con problemi di dipendenza, disagio mentale, vittime di violenza di genere e domestica, giovani e minori-italiani e stranieri in situazione di difficoltà, donne e uomini vittime di tratta e sfruttamento-italiani e stranieri, persone lese nei diritti civili ed umanitari, rifugiati politici e richiedenti asilo politico;

e) l'Associazione intende sviluppare collaborazioni con le famiglie ed interventi di sostegno nei confronti di nuclei familiari o singoli in difficoltà italiani e stranieri, attraverso interventi di ascolto e accompagnamento ambulatoriali e di accoglienza;

f) l'Associazione promuove:

1) interventi di contrasto alla violenza di genere, di promozione e sostegno dei diritti delle donne, di sviluppo dell'empowerment femminile;

2) progettazione, organizzazione e gestione di centri antiviolenza;

3) ospitalità residenziale in case rifugio, comunità residenziali o appartamenti per l'autonomia a favore di donne e/o madri vittime di violenza, violenza domestica, donne vittime di tratta degli esseri umani;

g) l'Associazione presta altresì attenzione alla popolazione detenuta con interventi sia interni alle case circondariali e di reclusione sia esterni, in particolar modo attraverso le misure alternative-affidamento in prova, servizi di pubblica utilità, messa alla prova-in stretta collaborazione con tribunali e UEPE;

h) interventi di formazione sulle tematiche relative all'attività svolta dall'associazione.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi, l'associazione potrà produrre materiale scientifico, tecnico, culturale e didattico, svolgere attività culturali quali seminari, incontri, convegni e attività di ricerca e analisi scientifica, anche per promuovere la sensibilizzazione dell'opinione pubblica anche attraverso i mass media.

ART. 3 FINALITA' MEZZI E PRODUZIONE

È fatto divieto con l'associazione di svolgere attività diverse da quelle

menzionate nell'articolo due ad eccezione di quelle direttamente connesse.

In relazione e nei limiti suindicati:

- a) l'associazione devolgerà ogni sua disponibilità presente e futura al conseguimento degli scopi che si prefigge attraverso la propria attività;
- b) Per il conseguimento degli scopi e per l'esercizio dell'attività propria l'associazione potrà svolgere direttamente e tramite enti o persone da lei delegate qualsiasi lecita attività lavorativa incluse quelle di carattere artigianale, commerciale, agricola, sempre e comunque finalizzate al proprio autonomo sviluppo e al mantenimento dei propri assistiti.

Invia puramente esemplificativa e non tassativa potrà pertanto procedere:

- All'organizzazione di comunità, alloggio di comunità agricole, di centri di convegno e ritrovo per assistenza ed istruzione di ogni tipo, anche scolastico;
- alla raccolta, all'acquisto, alla vendita di merci e di derrate in genere;
- Alla gestione di mense, pizzerie, tavole calde, ristoranti e bar;
- All'esercizio di attività agricole e di allevamento in genere con conseguente cessione in vendita dei prodotti della propria attività o analoghi;
- Alla produzione e alla vendita di oggetti manufatti artigianali, all'acquisto e alla rivendita di analoghi oggetti di produzione altrui;
- Alla produzione e stampa di materiale didattico informativo e divulgativo comunque rientrante nella finalità a scopo dell'associazione;
- Alla costruzione o all'acquisto di immobili o di terreni necessari allo svolgimento delle attività avanti esemplificate o comunque necessari per il ricovero è l'attività del gruppo comunitario, ovvero da adibire a sede delle attività o da utilizzare per qualsiasi altra attività collaterale che l'associazione intendesse promuovere o coltivare; potrà inoltre procedere alla vendita dei suddetti immobili qualora ciò risulti funzionale al raggiungimento degli scopi dell'associazione;

c) Potrai infine compiere tutte le opere azioni finanziarie, mobiliari, gestionali, ritenute utili per il conseguimento dei propri scopi e finalità, rendendosi all'occorrenza soggetto di proprietà, di gestione anche immobiliari, di contratti di locazione o di comodato; prestatrice di garanzie reali o di altro genere, nel rispetto e nei limiti previsti dalle leggi, dalle normative vigenti e, in particolare, delle limitazioni imposte dal decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e sempre al solo scopo del raggiungimento delle sue premesse finalità.

ART. 4 PATRIMONIO DOTAZIONI E ATTRIBUZIONI

a) il patrimonio dell'associazione è costituito da:

Beni mobili ed immobili di almeno 26.000,00 € (ventiseimila virgola zero);

- Tutti i beni mobili e immobili che sono e diverranno di proprietà dell'associazione anche per titoli di donazione, lasciti o successione;
- Erogazioni di contributi o di mezzi fatti da privati o da enti, siano essi terzi o associati;
- Eventuali fondi di riserva;
- Ogni altro provento che concorra ad aumentare la dotazione patrimoniale;

b) il patrimonio quale dotazione sociale non è attribuibile pro quota, costituendo un fondo unico e indivisibile;

c) i soci pertanto non hanno diritto ad alcuna attribuzione di quota patrimoniale, neppure nel caso di scioglimento dell'associazione;

d) in caso di decesso di un socio, nessun diritto compete agli eredi di questi, così come nessun diritto compete al socio che viene escluso o comunque

dimette tale qualifica per cessazione.

ART. 5 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

La gestione sociale si articola in esercizi finanziari che hanno durata annuale con chiusura al 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo predispone il rendiconto consuntivo dell'anno ed il preventivo per l'anno successivo e lo sottopone all'esame dell'assemblea depositandolo presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, nessuna distribuzione o attribuzione di utili è consentita.

ART. 6 SOCI

Sono soci dell'associazione persone fisiche o istituzioni pubbliche o private, di qualsiasi natura, senza distinzione di ordine ideologico, politico o religioso.

La qualità di socio:

- a) è tassativamente preclusa per coloro che in difformità alla linea istituzionale dell'associazione intendono farne parte per soddisfare propri particolari interessi lucrativi, ideologici o anche puramente conoscitivi;
- b) Si acquisisce per delibera del consiglio direttivo e con il versamento della quota annuale di associazione e si perde per decesso, dimissione, indegnità conseguente a pronuncia non appellabile del consiglio direttivo, mancato versamento della quota annuale.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla lettera h) dell'articolo 10 del decreto legislativo recante: disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, fra i soci vi è parità di trattamento e uniformità nei diritti a loro riservati.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare annualmente il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

ART. 7 ASSEMBLEA ORGANI SOCIALI - FUNZIONAMENTO

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) Il collegio dei revisori dei conti.

ART. 8 DELL'ASSEMBLEA

a) l'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Per la sua validità è necessaria la presenza della metà dei soci in proprio o portatori di un massimo di tre deleghe di altri soci. Per la modifica dello statuto occorre la presenza dei 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli interventi. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci assenti o dissenzienti;

b) l'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno su convocazione scritta affissa pubblicamente nei locali dell'associazione per l'esame del rendiconto e del preventivo finanziario e comunque ogni volta venga convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio direttivo o su richiesta di almeno 1/3 della totalità degli associati;

- c) l'assemblea è costituita da soci;
qualora un socio non sia persona fisica, ma un'istituzione, questa sarà rappresentata da persona munita di delega scritta rilasciata dal legale rappresentante dell'istituzione medesima;
- d) formula le direttive generali del programma dell'associazione che il consiglio avrà cura di definire e di attuare;
- e) elegge tutti i membri del consiglio direttivo nonché tutti i componenti del collegio revisore dei conti;
- f) decide le modifiche statutarie proposte dal consiglio direttivo nel rispetto delle eventuali convenzioni stipulate con altri enti.

ART. 9 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri che durano in carica tre anni, tutti i membri sono eletti dall'assemblea.

I componenti del consiglio direttivo sono rieleggibili e sono scelti fra i soci. I dipendenti del Ce.A.S. non possono far parte del consiglio direttivo. Qualora durante il triennio, per dimissioni o ad altra causa, venga a mancare un membro del consiglio direttivo la sua sostituzione sarà decisa dal consiglio stesso per cooptazione di un membro scelto tra i soci.

Non di meno la nomina così operata dovrà essere sottoposta per ratifica all'assemblea nella sua prima riunione successiva alla data di nomina del cooptato la cui durata in carica coinciderà con quella degli altri componenti il consiglio;

b) ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con facoltà di delegarli in tutto o in parte a terzi, segnatamente al presidente, definisce ed attiva il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili per il conseguimento tutto degli scopi fissati dallo statuto;

c) amministra i fondi dell'associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione stessa secondo le norme di legge;

punte
d) Propone all'assemblea eventuali modifiche dello statuto;
e) si riunisce di regola ogni quattro mesi e ogni volta il presidente ritenga opportuno convocarlo con mezzo scritto.

Delibera validamente con la presenza di almeno quattro membri e a maggioranza fra questi punto in caso di parità e decisorio il voto del presidente;

f) Nomina tra i propri membri il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario del consiglio;

g) delibera inappellabilmente Sull'emissione e sulla espulsione dei soci.

Le cariche dei componenti il consiglio direttivo sono gratuite. È consentito il rimborso di spese documentate sostenute, in quanto autorizzate.

ART. 10 DEL PRESIDENTE

Il presidente del consiglio direttivo:

- a) eletto dal consiglio stesso tra i propri membri, dura in carica un triennio ed è rieleggibile;
- b) Convoca e presiede le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e le riunioni del consiglio direttivo;
- c) ha la firma e la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti di legge e nei confronti dei terzi;
- d) è responsabile con il consiglio direttivo dell'attuazione degli scopi

statutari e dei programmi formulati dall'associazione;

e) convoca annualmente l'assemblea ordinaria dei soci, rappresenta il rendiconto e il preventivo finanziario dell'amministrazione sociale, cura la documentazione verbale e la conservazione degli atti sociali con l'ausilio del segretario;

f) In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci e ne svolge temporaneamente le funzioni il vicepresidente.

Il presidente può delegare i suoi poteri a uno o più vicepresidenti, a procuratori generali, speciali, ad negotia.

ART. 11 COLLEGIO DI REVISIONE DEI CONTI

a) può essere collegiale o monocratico.

Se collegiale è composto da un presidente, da due revisori e da due supplenti nominati dall'assemblea dei soci e scelti anche tra persone estranee all'associazione;

b) il revisore unico o almeno uno dei componenti il collegio di revisione, deve essere iscritto nel registro dei Revisori legali.

c) Il collegio di revisione dura in carica tre anni e può essere rieletto una o più volte;

c) Controlla l'amministrazione dell'associazione ed esprime il proprio parere sul rendiconto consuntivo e preventivo di amministrazione predisposto dal consiglio direttivo, nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione che ne esamina il contenuto.

Riferisce all'assemblea sulla regolarità dell'andamento sociale.

ART. 12 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori, i quali provvederanno al realizzo delle attività e al ripianamento delle eventuali passività pervenendo alla disponibilità finale del patrimonio che sarà devoluto a beneficio di Ceasoltreilpregiudizio cooperativa sociale o altre organizzazioni con i medesimi scopi statutari, previo rilascio del parere devolutivo, obbligatorio e vincolante da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 13 RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente statuto è fatto rinvio alla normativa vigente in materia di associazioni private riconosciute.

F.to GIOVANNI CAVEDON

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale